Sentenza n. 99 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Roberto **ANGIONI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 32105**, del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per il Veneto nei confronti di **Piva Nicola** (c.f. PVINCL65E18C111U), difeso e rappresentato dall'avv. Laura Possiedi (c.f. PSSLRA66B49L736O - laura.possiedi@venezia.pecavvocati.it), dall'avv. Roberta Marseguerra (c.f. MRSRRT72P49L736C - roberta.marseguerra@venezia.pecavvocati.it) e dall'avv. Alberto Impellizzeri (c.f. MPLLRT72L22G224X - alberto.impellizzeri@venezia.pecavvocati.it), con elezione di domicilio nello studio di quest'ultimo, in via Bissolati, 6, a Venezia-Mestre;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e gli altri documenti di causa;

Data per letta la relazione;

Uditi, nell'udienza del **15 gennaio 2025** tenutasi con l'assistenza del

Segretario dott.ssa Roberta Campolonghi e data per letta la relazione del Magistrato relatore, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Francesca Cosentino e, per il convenuto, l'Avv. Alberto Impellizzeri, i quali hanno concluso come da verbale.

Premesso in

FATTO

1. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale il sig. Nicola Piva per ivi sentirlo condannare al pagamento di **euro 26.926,50**, in favore del Comune di Castello di Godego, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo e alle spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.

Secondo il Requirente, il convenuto, già responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Castello di Godego, avrebbe con la propria condotta causato un danno derivante dalla mancata rivalutazione annuale del costo di costruzione nelle pratiche edilizie, in violazione dell'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001.

La fattispecie in esame trae origine da una denuncia trasmessa dal Segretario comunale di Castello di Godego (prot. n. 5389 del 02/05/2022, doc. 1), con cui si segnalava che l'ente locale, tra il 2007 e il 2021, non aveva aggiornato il costo di costruzione delle pratiche edilizie, provocando un danno inizialmente stimato in € 203.000,00. L'omissione, secondo la denuncia, sarebbe stata imputabile al convenuto, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica e dell'Ufficio Urbanistica nel periodo in questione. In seguito a tale segnalazione, la Procura avviava la propria indagine (decreto n. 623/2023,

doc. 2) al fine di acquisire ulteriori elementi informativi dall'Amministrazione comunale, mediante una verifica più dettagliata degli importi effettivamente non riscossi e non più recuperabili per decorso del termine di prescrizione. La relazione fornita dal Comune (prot. n. 10140/2023, doc. 3) evidenziava che, nonostante i controlli fossero ancora in corso per alcune annualità, sarebbe stato possibile confermare un mancato incasso di € 128.780,79 per le pratiche edilizie relative al periodo 2008-2011, comprensiva degli interessi legali. In seguito ad una ulteriore richiesta istruttoria (decreto n. 715/2023, doc. 5), il Comune precisava (nota prot. n. 13444/2023, doc. 6) che il danno erariale, al netto degli interessi, ammontava a € 108.217,19, ulteriormente rideterminato in € 26.926,50, pari all'importo del mancato aggiornamento ISTAT (decreto n. 63/2024, doc. 7, e nota n. 60116 del 19/07/2024, doc. 12).

In seguito all'invito a dedurre, notificato il 23 febbraio 2024 (doc. 9), il convenuto ha presentato deduzioni difensive il 15 aprile 2024 (doc. 10), contestando sia la quantificazione del danno sia la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave. Ha, in particolare, evidenziato come il dato stimato dal Comune comprendesse voci estranee al mancato aggiornamento ISTAT e fosse influenzato da errori pregressi nell'applicazione delle tariffe. Inoltre, ha richiamato le carenze organizzative dell'ufficio tecnico durante il periodo di riferimento.

Le difese svolte dal convenuto nella fase preprocessuale, con riferimento alla insussistenza dell'illiceità della condotta connotata da colpa grave, non sono state ritenute persuasive dalla Procura, la quale ha conseguentemente confermato l'impostazione accusatoria, rilevando come il mancato

tempestivo adeguamento del costo di costruzione fosse da ricondursi alle omissioni del convenuto. Tale condotta avrebbe prodotto una mancata entrata nelle casse del Comune, corrispondente alla somma delle differenze che il Comune avrebbe avuto titolo di incassare dal 2008 al 2011, applicando la dovuta aliquota ISTAT, e quanto in realtà incassato. In esito alle deduzioni difensive e al termine dell'ulteriore istruttoria disposta dalla Procura, tale importo è stato comunque riquantificato dalla medesima amministrazione comunale in € 26.926,50, che comprenderebbe gli importi riferibili alle pratiche di competenza del convenuto e non più recuperabili, in quanto attinenti a crediti ormai prescritti.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, il Requirente ha evidenziato come l'obbligo di aggiornamento fosse chiaramente previsto dalla normativa applicabile (art. 16, d.P.R. n. 380/2001; legge regionale n. 4 /2015 ha sostituito la tabella A4 allegata alla legge regionale n. 61/1985 recante "parametri per la determinazione della quota del costo di costruzione relativo alla residenza"), non lasciando spazio a discrezionalità o a margini di interpretazione. La condotta omissiva del convenuto sarebbe stata quindi macroscopicamente negligente, considerando che il meccanismo di rivalutazione annuale si basa su parametri ISTAT determinati per legge e applicabili senza particolare complessità operativa, come rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte che ha ribadito la natura obbligatoria e non discrezionale di tale adempimento (Corte dei conti, III Sez. centrale d'Appello, sent. n. 80/2020). In conclusione, secondo il Requirente, il convenuto avrebbe dovuto garantire l'aggiornamento del costo di costruzione e promuovere le iniziative necessarie per l'applicazione corretta

della normativa; incombenza cui non avrebbe ottemperato durante tutto il periodo contestato, tanto che solo con determinazione n. 143 del 13 maggio 2021, il nuovo Responsabile dell'Area III – Lavori pubblici Istruzione Urbanistica e Commercio, subentrato al sig. Piva, aveva disposto, come prescritto per legge, l'adeguamento sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT e della percentuale minima di cui al comma 9 dell'art. 16, d.P.R. n. 380/01.

2. Con memoria depositata in data 23 dicembre 2024, si costituiva il convenuto, contestando la fondatezza della domanda risarcitoria, sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo della colpa grave sia in relazione alla quantificazione del danno erariale.

Quanto all'elemento soggettivo, la difesa rilevava come il contesto lavorativo e organizzativo in cui il convenuto ha operato escluderebbe la configurabilità della colpa grave, poiché, durante il periodo di riferimento (2007-2021), l'ufficio tecnico del Comune di Castello di Godego avrebbe subito una cronica carenza di personale, potendo il Responsabile dell'Area tecnica contare solo su due collaboratori a orario ridotto. La situazione organizzativa sarebbe stata aggravata dalla complessità delle mansioni attribuite all'Area Tecnica, che includevano, oltre all'urbanistica, il commercio, le attività SUAP e la gestione di opere pubbliche. In particolare, il convenuto era stato nominato RUP per numerosi progetti e ha dovuto assumere, per un periodo, anche la responsabilità dell'Area Polizia Locale. Inoltre, il mancato aggiornamento ISTAT, sebbene possa considerarsi tecnicamente un'omissione, non sarebbe stato un adempimento percepito come prioritario rispetto ad altre attività urgenti e complesse dell'ufficio. In

proposito, secondo la difesa, la marginalità dell'effetto economico di tale omissione (circa 250 euro per pratica, in media) renderebbe discutibile l'imputazione di una grave negligenza. In altri termini, dall'impossibilità di garantire un aggiornamento regolare in un ambiente amministrativo disfunzionale si evincerebbe la carenza della colpa, poiché l'omissione sarebbe riconducibile a condizioni oggettive e sistemiche.

In relazione alla quantificazione del danno, originariamente stimato in € 108.217,19 e poi ridotto dalla Procura a € 26.926,50, la difesa ha inoltre rilevato come la metodologia di calcolo sia imprecisa, non avendo il Comune rispettato le indicazioni fornite dal Requirente. In particolare, la base di calcolo del costo di costruzione del 2007 e la relativa variazione ISTAT sarebbero erronee e sovradimensionate, come comprovato dal fatto che il mancato adeguamento tra il 2007 e l'anno successivo supera irragionevolmente il 2,5% dell'inflazione rilevata in quel periodo, dimostrando l'inattendibilità dei dati forniti.

Secondo la difesa, inoltre, nella quantificazione del danno sarebbero stati inseriti anche crediti prescritti successivamente alla cessazione dell'incarico del sig. Piva come responsabile dell'Area Tecnica (31 marzo 2021), così estendendosi la responsabilità amministrativa del convenuto a omissioni imputabili al suo successore. È stata quindi richiesta, in subordine, la riduzione proporzionale del danno che, al netto delle rettifiche e delle voci erroneamente incluse, sarebbe pari a circa 3.000 euro (10% della cifra indicata in citazione). In ulteriore subordine, la difesa ha chiesto riduzione dell'addebito in ragione delle gravi carenze organizzative dell'ufficio tecnico e delle difficoltà operative che hanno caratterizzato la propria attività.

3. All'odierna udienza, le parti presenti hanno concluso come da verbale e la causa è passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

I. Antigiuridicità della condotta

Il presente giudizio verte sulla domanda risarcitoria proposta dalla Procura regionale, volta a ottenere la condanna del geom. Nicola Piva al pagamento della somma di € 26.926,50, quale danno erariale asseritamente arrecato al Comune di Castello di Godego per aver omesso, nel periodo 2008–2011, l'aggiornamento annuale ISTAT del contributo sul costo di costruzione, previsto dall'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001, da applicarsi ai fini del rilascio dei titoli edilizi, come stabilito dalla normativa statale e regionale.

Va preliminarmente richiamato il principio, più volte ribadito dal legislatore, secondo cui il permesso di costruire ha natura onerosa, comportando il versamento di un contributo articolato in due componenti distinte: gli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e il costo di costruzione. Si tratta di istituti concettualmente distinti, che rispondono a finalità autonome.

Gli oneri di urbanizzazione assolvono alla funzione di compensare la collettività per il maggior carico urbanistico derivante dall'intervento edilizio assentito. Tali prestazioni economiche sono dovute solo in presenza di un effettivo incremento della domanda di servizi nella zona interessata. In mancanza di tale incremento, non può giustificarsi l'imposizione di ulteriori oneri volti a finanziare servizi già esistenti. In tal senso, è stato chiarito che l'urbanizzazione è funzionale "all'utilizzo degli edifici e alla vita di relazione degli abitanti di un territorio" (Cons. St., Sez. IV, n. 4877/2020).

Di diversa natura è la disciplina del costo di costruzione, che rappresenta una forma di compartecipazione del titolare del permesso all'incremento di valore del proprio patrimonio immobiliare derivante dall'intervento edilizio (Cons. St., Sez. IV, n. 4877/2020). Trattandosi di un contributo di natura paratributaria, esso è dovuto anche in assenza dell'esecuzione materiale di opere, purché l'intervento sia idoneo a generare un vantaggio economico connesso all'utilizzazione dell'immobile (Cons. St., Sez. IV, n. 2915/2016). A differenza degli oneri di urbanizzazione, dunque, il costo di costruzione non è destinato alla realizzazione di opere pubbliche, ma trova giustificazione nell'aumento della capacità contributiva del soggetto interessato, quale effetto diretto dell'attività edilizia (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, n. 2170/2014).

Entrambe le componenti del contributo sono quantificate sulla base di parametri determinati dalla legge, e in particolare dall'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001. Ai sensi del comma 1 della disposizione citata, "*il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione*". Il comma 3 stabilisce che "*la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio [del permesso], è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione*".

Di centrale rilevanza è, ai fini del presente giudizio, il comma 9 del medesimo articolo, secondo cui "*il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata […]. Nei periodi intercorrenti tra le*

determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) […]".

Alla luce di tale disciplina, il potere di determinazione del costo di costruzione è attribuito alle Regioni, le quali vi provvedono "periodicamente" (art. 16, comma 9, cit.), secondo i criteri fissati dalla legge n. 457/1978. Tuttavia, nei periodi intercorrenti tra tali determinazioni o in caso di mancato aggiornamento da parte delle Regioni, è previsto l'obbligo per i Comuni di procedere all'adeguamento annuale, in via autonoma, sulla base dell'indice ISTAT.

In tal caso, l'onere economico discende direttamente dalla norma e l'eventuale errore nella quantificazione del costo non può pregiudicare l'amministrazione, la quale ha facoltà di provvedere in ogni momento al recupero delle somme dovute. L'aggiornamento ISTAT non presuppone alcuna attività valutativa, trattandosi di un'operazione di calcolo fondata su parametri predefiniti e dati ufficiali. L'obbligazione patrimoniale che ne deriva configura una prestazione imposta "che sorge al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, la quale determina altresì integralmente i suoi contenuti, secondo lo schema legge-fatto-effetto" (T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 289/2019).

Ne consegue che i Comuni sono tenuti, con cadenza annuale, ad adeguare autonomamente il parametro del costo di costruzione da applicare ai titoli edilizi, sulla base della variazione percentuale ISTAT dei costi edilizi per i fabbricati residenziali. Tale obbligo si distingue da quello, di diversa natura,

previsto per gli oneri di urbanizzazione, i cui parametri vanno aggiornati con deliberazione comunale ogni cinque anni. Per il costo di costruzione, al contrario, il legislatore ha introdotto un meccanismo di indicizzazione automatica, con forza *self-executing*, idoneo a supplire all'eventuale inerzia delle Regioni (Corte dei conti, SS.RR., sent. n. 27/2021/QM/PROC).

In ambito regionale, la disciplina è stata recepita dalla legge regionale Veneto 27 giugno 1985, n. 61 ("Norme per l'edilizia residenziale"), che, mediante l'allegata Tabella A4, definiva i parametri per la determinazione della quota del costo di costruzione relativo alla residenza. Tale tabella è stata successivamente aggiornata con la legge regionale 30 luglio 2015, n. 4.

È dunque in questo contesto normativo che si inserisce la condotta omissiva contestata al convenuto, la cui antigiuridicità il Collegio ritiene pienamente comprovata.

In proposito, va ribadito che l'adeguamento annuale del costo di costruzione secondo l'indice ISTAT, previsto dall'art. 16, comma 9, del d.P.R. n. 380/2001, costituisce un obbligo giuridico vincolato, a contenuto tecnico e automatico, che si innesta stabilmente nel procedimento amministrativo volto al rilascio del permesso di costruire. Si tratta di un adempimento imprescindibile ai fini della corretta determinazione del contributo di costruzione, il quale rappresenta una delle principali forme di compartecipazione del privato al carico urbanistico e infrastrutturale derivante dall'intervento edilizio. L'obbligo grava direttamente sull'amministrazione comunale e, in particolare, sull'ufficio tecnico competente, ed è da adempiere con cadenza annuale, senza necessità di ulteriori provvedimenti autorizzativi.

Dalla documentazione in atti risulta inequivocabilmente che il Comune di Castello di Godego ha omesso tale adempimento per un lungo arco temporale, pur essendovi tenuto ai sensi dell'art. 16, comma 9, del d.P.R. n. 380/2001. In particolare, dopo l'adozione della determinazione n. 2 del 23 gennaio 2007 da parte dello stesso convenuto (doc. 1 – sub all. determina n. 2/2007), con cui era stato disposto l'ultimo aggiornamento utile, non risultano ulteriori aggiornamenti fino al 2021, anno in cui il nuovo responsabile dell'Area III – Lavori pubblici, Istruzione, Urbanistica e Commercio è intervenuto con la determinazione n. 143 del 13 maggio 2021 (doc. 1 – det. n. 143/2021), provvedendo all'aggiornamento sulla base della variazione ISTAT e della percentuale minima prevista.

Come chiarito dalla giurisprudenza contabile (tra le altre, Corte dei conti, Sez. III Appello, sent. n. 80/2020), l'adeguamento annuale del costo di costruzione non ha contenuto decisorio, ma consiste in un'operazione contabile di perequazione, volta ad allineare il parametro economico alle variazioni del costo della vita rilevate annualmente. Le competenze relative non sono dunque di natura deliberativa, bensì meramente attuative del meccanismo previsto dalla legge, indipendentemente dalla forma dell'atto adottato (delibera di Giunta, determinazione dirigenziale o altro).

Nel caso di specie, tale competenza rientrava, come si evince dalla stessa determina n. 2/2007, tra quelle attribuite al convenuto, in quanto responsabile dell'Area Urbanistica, soggetto tenuto a istruire e concludere i procedimenti edilizi, garantendo il rispetto della normativa vigente anche sotto il profilo dell'aggiornamento dei parametri economici.

L'omessa adozione dell'atto di aggiornamento, protrattasi per oltre un

decennio, integra una violazione manifesta di un obbligo di servizio e configura, quindi, una condotta antigiuridica ascrivibile al geom. Nicola Piva, nella sua qualità di responsabile del servizio. A quest'ultimo spettava, infatti, in via esclusiva, adottare la determinazione di aggiornamento, ovvero, in subordine, segnalare formalmente agli organi politici e amministrativi dell'ente la necessità di adempiere a un obbligo normativo inderogabile.

II. Sussistenza della colpa grave

Con riferimento all'elemento soggettivo, il Collegio ritiene che la condotta del convenuto sia connotata da colpa grave. In particolare, l'inadempimento reiterato nel tempo, da parte del convenuto, di un obbligo di servizio chiaro, routinario e privo di particolare complessità applicativa, integra, a giudizio del Collegio, una violazione grave dei doveri funzionali, connotata da macroscopica negligenza. L'inerzia serbata dal convenuto – il quale, nel periodo di riferimento, rivestiva la qualifica di responsabile dell'Ufficio tecnico comunale competente all'adozione dell'aggiornamento ISTAT del costo di costruzione – si risolve, infatti, in un'omissione particolarmente censurabile, attinente a un adempimento previsto espressamente dalla legge e agevolmente eseguibile in via autonoma dall'apparato amministrativo.

A fronte di ciò, le deduzioni difensive circa le difficoltà organizzative dell'ufficio, la carenza strutturale di personale e la concentrazione di incarichi su un'unica figura non risultano idonee a escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave. Tali circostanze, infatti, non incidono sull'obbligo giuridico in questione, che mantiene comunque il proprio carattere di automatismo, vincolatezza e chiarezza applicativa, né

giustificano la perdurante assenza di qualsiasi atto o segnalazione formale da parte del responsabile del procedimento.

In altri termini, l'aggiornamento ISTAT del costo di costruzione non implica valutazioni discrezionali, ma si traduce in una mera applicazione di un parametro oggettivo e predeterminato, agevolmente desumibile dalle rilevazioni ufficiali dell'ISTAT. Si tratta, pertanto, di un adempimento automatico, privo di complessità istruttorie, non subordinato ad atti di indirizzo politico o deliberazioni dell'organo consiliare, essendo imposto direttamente dalla legge al solo fine di garantire che il contributo richiesto al privato rifletta l'effettivo andamento dei costi edilizi.

Pertanto, la semplicità del meccanismo di adeguamento, la sua cadenza annuale, la natura vincolata dell'obbligo, nonché la chiarezza della disciplina normativa di riferimento, concorrono a qualificare la condotta omissiva del geom. Piva come gravemente colposa, non potendo la stessa essere giustificata mediante un generico richiamo a criticità organizzative o al sovraccarico lavorativo.

III. Sussistenza del nesso di causalità e determinazione del danno da mancata entrata

Quanto al nesso di causalità tra la condotta omissiva del convenuto e il danno, qualificabile nella specie come *danno da mancata entrata*, deve escludersi che le asserite criticità gestionali e strutturali dell'ufficio abbiano determinato, sotto il profilo formale o sostanziale, una deviazione o interruzione del rapporto eziologico tra l'omissione dell'aggiornamento obbligatorio del costo di costruzione e il mancato introito da parte dell'amministrazione comunale. Ne consegue che la riconducibilità causale

del pregiudizio erariale alla condotta del convenuto deve ritenersi pienamente sussistente.

In relazione alla determinazione del danno contestato, giova ricordare che la giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito come l'obbligo del privato di corrispondere la quota relativa al costo di costruzione sorga al momento del rilascio del permesso di costruire, e che da tale data inizi a decorrere il termine di prescrizione decennale del relativo credito (Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2686; 5 aprile 2006, n. 7219; Sez. V, 13 giugno 2003, n. 3332; TAR Marche, Ancona, 1° aprile 2004, n. 143; TAR Abruzzo, Pescara, 10 maggio 2002, n. 477; TAR Calabria, Catanzaro, 6 febbraio 1996, n. 180). Il credito dell'ente locale, dunque, sorge con il rilascio del titolo edilizio ed è in quel momento già "certo, liquido o comunque agevolmente liquidabile" (Cons. Stato, n. 2686/2008, cit.).

Il danno da mancata entrata, nella fattispecie riconducibile all'omesso aggiornamento ISTAT del costo di costruzione, assume invece carattere di certezza e attualità soltanto una volta decorso inutilmente il termine di prescrizione del diritto di credito, posto che è solo l'estinzione della pretesa creditoria nei confronti del privato a determinare una perdita irreversibile per l'ente, idonea a configurare una diminuzione patrimoniale suscettibile di integrare responsabilità amministrativa (in tal senso, già Sez. riun. n. 731/1991; II Sez. centr. app. n. 509/2009; id. n. 12/2021; III Sez. centr. app. n. 383/2015).

Più di recente, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, in merito all'omesso aggiornamento della quota del contributo commisurato al costo di costruzione, di cui all'art. 16, comma 9, del T.U. in materia

edilizia, hanno precisato che il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 1, c. 2, della l. n. 20/1994 – e dunque dell'azione risarcitoria promuovibile nei confronti dei presunti responsabili – inizia a decorrere dal momento in cui giunge a scadenza il termine decennale per la riscossione del contributo da parte dell'ente locale, ovvero anche in data anteriore, qualora sia accertata l'inesigibilità del credito o l'impossibilità di procedere alla sua riscossione. La scelta di ancorare la decorrenza del termine prescrizionale quinquennale all'esito negativo delle procedure di riscossione, oppure, in alternativa, al momento dell'accertata inesigibilità, risponde all'esigenza di garantire maggiore certezza sia sotto il profilo dell'*an* che del *quantum debeatur*, in relazione a tutti gli apporti causali che abbiano concorso alla produzione del danno nel tempo (SS.RR. n. 27/2021/QM del 29/12/2021).

In altri termini, il danno imputabile al convenuto coincide con la perdita patrimoniale derivante dal mancato adeguamento del parametro ISTAT, dal conseguente omesso accertamento del maggior contributo dovuto, dalla mancata riscossione e, infine, dall'irreversibile estinzione del diritto di credito, connessa all'inutile decorso del termine prescrizionale. Si tratta, pertanto, di un danno certo, attuale e direttamente riconducibile all'omissione funzionale addebitata al convenuto.

Venendo alla quantificazione del danno, l'importo azionato in citazione, pari a € 26.926,50, è stato determinato all'esito di un articolato iter istruttorio, avviato sulla base della segnalazione del Comune di Castello di Godego e successivamente affinato, anche grazie alle deduzioni difensive in esito all'invito a dedurre e in collaborazione con l'Amministrazione, con l'obiettivo di isolare la componente patrimoniale direttamente ascrivibile

all’omesso aggiornamento ISTAT del costo di costruzione, in relazione alle pratiche edilizie presentate nel periodo 2008–2011 e per i crediti ormai prescritti.

A tale riguardo, la difesa ha contestato la correttezza del metodo di calcolo adottato, assumendo che la rielaborazione operata dal Comune si sarebbe basata su valori difformi rispetto a quello base del 2007 rivalutato, introducendo criteri nuovi e non coerenti con la contestazione formulata dalla Procura. In particolare, ha sostenuto che l’effettivo pregiudizio arrecato all’ente sarebbe contenuto entro € 3.000,00, considerando che l’importo attribuito a ciascuna singola pratica risulterebbe irragionevolmente elevato.

Tali deduzioni, tuttavia, non risultano accompagnate da documentazione tecnica o elementi istruttori idonei e specifici, e non appaiono dunque idonee a infirmare la fondatezza della quantificazione operata dal Requirente sulla base dell’istruttoria svolta con il supporto dell’Amministrazione. In proposito, giova richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di responsabilità amministrativa, la Procura regionale è gravata dell’onere di dimostrare l’esistenza del danno, il nesso causale con la condotta e l’elemento soggettivo; tuttavia, una volta assolto tale onere sulla base di elementi oggettivi e logicamente coerenti, spetta al convenuto l’onere di fornire la prova contraria, allegando circostanze idonee a confutare in modo puntuale il quadro indiziario e probatorio offerto, soprattutto laddove vengano dedotti fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa risarcitoria.

Nel caso in esame, la Procura ha pienamente assolto a tale onere attraverso la produzione della relazione predisposta dal Comune in data 19 luglio 2024,

da considerarsi dettagliata, coerente e pienamente conforme alla normativa applicabile. Da tale relazione emerge una ricostruzione analitica fondata su documentazione amministrativa acquisita agli atti, ancorata ai valori ISTAT aggiornati per ciascun anno di riferimento e sviluppata, per ogni singola pratica, secondo la formula prevista dalla normativa ed esplicitata nella relazione. La metodologia seguita è puntualmente illustrata nel medesimo documento, nel quale l'Amministrazione ha evidenziato di aver ricostruito, per ciascuna pratica, i valori teoricamente dovuti, comparandoli con quanto effettivamente richiesto all'epoca e determinando così l'entità del mancato introito (cfr. doc. 12 e sub-allegati).

Ai fini del ricalcolo dell'importo non richiesto e in realtà dovuto, l'amministrazione ha sostituito al valore unitario di € 177,60/mq (utilizzato dal geom. Piva) i valori rivalutati del costo di costruzione, determinati anno per anno. Per le pratiche prive di una specifica istruttoria di calcolo, il Comune ha applicato una maggiorazione percentuale all'importo allora richiesto, corrispondente all'adeguamento ISTAT riferito all'annualità di competenza. Sono inoltre stati corretti eventuali errori riscontrati e detratte le somme già incassate. In base a tali operazioni, l'importo complessivo del mancato introito per le 96 pratiche trattate nel periodo 2008–2011 è stato quantificato in € 45.853,29, di cui € 26.926,50 riferiti alle 63 pratiche già soggette a prescrizione.

In udienza, la Procura ha chiarito che il riferimento all'anno 2007, assunto quale base per l'aggiornamento ISTAT, non implicava la rivalutazione di un valore fisso, ma costituiva il punto di partenza per l'applicazione progressiva degli aggiornamenti annuali. A fronte di ciò, la difesa si è limitata a

lamentare genericamente la sproporzione dei conteggi, senza tuttavia fornire un calcolo alternativo e/o documentazione tecnica che ne inficiasse l'attendibilità, né elementi idonei a dimostrare l'erroneità o la non conformità alla normativa dei criteri applicati.

Ne consegue che l'onere probatorio – che, una volta comprovato l'*an* e il *quantum* del danno, incombe anche sul convenuto – non risulta assolto. Questi, infatti, non può limitarsi a una generica contestazione circa l'erroneità della somma pretesa, ma deve prospettare una diversa stima fondata su dati oggettivi e indicare il relativo procedimento di quantificazione.

Parimenti non accoglibile appare la richiesta, formulata dalla difesa, di disporre un'ordinanza istruttoria volta alla verifica della correttezza del calcolo effettuato dall'amministrazione comunale. L'accoglimento di tale istanza si risolverebbe, infatti, in un'iniziativa meramente esplorativa, in funzione sostitutiva dell'onere probatorio gravante sulla parte. In proposito, la giurisprudenza contabile prevalente, anche alla luce dei principi del giusto processo sanciti dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU, esclude che al giudice contabile possa essere riconosciuto un potere "sindacatorio" tale da sopperire a lacune istruttorie imputabili alle parti. Il potere istruttorio d'ufficio, pur esistente, è infatti esercitabile solo in presenza di fatti allegati in modo circostanziato e non può essere utilizzato per supplire all'inerzia difensiva (tra le altre, Corte dei conti, Sez. giur. Campania, sent. n. 359/2011).

Nel caso di specie, la difesa si è limitata a censurare l'importo complessivo del danno, senza fornire riscontri tecnici autonomi, né articolare una ricostruzione alternativa del pregiudizio che giustificasse l'attivazione di

poteri istruttori officiosi. In mancanza di tali presupposti, non è consentito al Collegio assumere un ruolo sostitutivo delle parti, né procedere ad accertamenti istruttori privi di base fattuale concreta.

In relazione, invece, alla riferibilità delle pratiche edilizie alla effettiva responsabilità del convenuto, tenuto conto delle osservazioni difensive e delle precisazioni rese dal Requirente in udienza pubblica, il Collegio ritiene fondata la richiesta di escludere dal computo del danno le pratiche comprese tra la riga n. 81 e la riga n. 102 della tabella allegata alla relazione tecnica, per un importo complessivo pari a € 4.780,16. Come risulta dagli atti e dalla stessa relazione tecnica, tali pratiche furono istruite dal nuovo responsabile, subentrato a seguito della riorganizzazione interna dell'ente.

Quanto alla pratica individuata alla riga n. 80, la Procura ha evidenziato che, pur essendo stato il provvedimento finale adottato dal nuovo dirigente, la fase istruttoria era già stata svolta dal geom. Piva, che aveva esaminato e valutato l'istanza. Come chiarito dal Requirente, la determina di nomina del nuovo responsabile dell'Area tecnica attribuiva, comunque, al convenuto la competenza sui procedimenti già avviati dall'ex Area Quarta, con esclusione del solo atto conclusivo (cfr. decreto sindacale n. 4732 del 1° aprile 2021, allegato alla denuncia del Comune, sub doc. 1). Pertanto, anche la pratica n. 80 deve ritenersi riconducibile alla sfera di competenza del convenuto, essendo stata istruita anteriormente alla sua sostituzione.

In conclusione, la ricostruzione tecnica effettuata dal Comune e recepita dalla Procura, risponde a criteri di attendibilità, proporzionalità e logicità, risultando coerente con le risultanze documentali e con la disciplina normativa di riferimento. Deve quindi ritenersi raggiunta la prova

dell'esistenza del danno erariale, della sua entità e della riconducibilità alla condotta al convenuto. La somma risultante, al netto delle detrazioni suesposte, pari a € 22.146,34, integra un danno certo e attuale, imputabile alla condotta omissiva del convenuto, connotata da colpa grave, e va considerata per le successive valutazioni del Collegio in ordine alla determinazione dell'addebito finale.

IV. Riduzione dell'addebito

La difesa del convenuto ha formulato, in via subordinata, istanza di riduzione dell'addebito, richiamando le gravi difficoltà operative affrontate nello svolgimento delle proprie funzioni. È stato in particolare rappresentato che, nel periodo di riferimento, l'Ufficio tecnico del Comune di Castello di Godego versava in una condizione di marcato sottodimensionamento, potendo contare su sole due unità part-time. Al convenuto erano inoltre attribuiti molteplici incarichi, tra cui quelli di Responsabile unico del procedimento (RUP) e, per un periodo, anche di responsabile dell'Area Polizia Locale.

Al fine di pervenire a una condanna proporzionata al caso concreto, l'esercizio del potere riduttivo da parte del giudice contabile può tener conto anche di circostanze oggettive che, pur non escludendo la sussistenza della responsabilità, incidono sul piano della quantificazione del danno da porre a carico del convenuto. In particolare, la giurisprudenza ha riconosciuto che possono assumere rilievo, a tal fine, situazioni quali la non lineare organizzazione della struttura amministrativa di appartenenza (Sez. III App., sent. n. 603/2021; Sez. II App., sent. n. 302/2003), ovvero la particolare complessità dell'apparato organizzativo (Sez. II App., sent. n. 276/2020).

Reputa, pertanto, il Collegio che, nel caso in esame, le condizioni operative in cui si è trovato ad agire il convenuto – caratterizzate da un prolungato stato di disfunzione organizzativa e da un'eccessiva concentrazione di mansioni su un'unica figura amministrativa – pur non incidendo sulla gravità della colpa né interrompendo il nesso causale tra la condotta e il danno, assumano comunque rilevanza ai fini della riduzione dell'addebito.

Tenuto conto di tali elementi, nonché dell'assenza di qualsiasi indizio di dolo o di finalità personali nella condotta omissiva, l'importo addebitabile può essere ridotto, ad avviso del Collegio, alla somma di € 15.000,00, da intendersi comprensiva della rivalutazione monetaria, oltre interessi legali fino all'integrale soddisfo.

V. Spese del giudizio

Le spese del giudizio liquidate con nota a margine della presente sentenza, ai sensi dell'art. 31, c. 5, c.g.c., seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del convenuto.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 32105 del registro di segreteria, condanna Piva Nicola al pagamento in favore del Comune di Castello di Godego della somma di € 15.000 (euro quindicimila/00), cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della presente decisione sino all'integrale soddisfo.

Condanna, inoltre, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, liquidate con nota in margine alla presente sentenza.

Manda alla Segreteria per le incombenze di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.

Il Giudice estensore	Il Presidente
F.to digitalmente	F.to digitalmente
Innocenza ZAFFINA	Marta TONOLO

Ai sensi dell'art. 31, c. 5, del c.g.c., le spese di giustizia del presente giudizio si liquidano in € 48,00 (quarantotto/00).

Il Giudice estensore	Il Presidente
F.to digitalmente	F.to digitalmente
Innocenza Zaffina	Marta Tonolo

Depositata in Segreteria, il 02/04/2025

Il Funzionario preposto

F.to digitalmente

Nadia Tonolo